



ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 172 del 18/12/2020)

N° 103 del 02/04/2021

Oggetto: Approvazione convenzione tra l'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica e la Casa di Cura Villa Donatello per la lettura di esami citologici e attività di citoassistenza in regime di area a pagamento		
Struttura Proponente	S.C. Attività Tecnico Amministrative	Mario Piccoli Mazzini
	S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche	Cristina Gheri 
	Responsabile del procedimento	Veronica Margelli 
	Estensore	Veronica Margelli 
Allegati n.	1	

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio

Eseguibile a norma di Legge dal 02 APR. 2021

Pubblicato a norma di Legge il 02 APR. 2021

Inviato al Collegio Sindacale il 02 APR. 2021

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016, prorogato con D.P.G.R.T. n. 172 del 18/12/2020 e con atto del Presidente della Giunta Regionale n. registrazione 0023084 del 20.01.2021

Visti/e:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 che stabilisce che, a seguito dell'assorbimento delle funzioni dell'Istituto toscano tumori (ITT), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica assume la denominazione di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);
- la Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 di parere favorevole sullo statuto e regolamento dell'ISPRO;
- la Delibera DG ISPRO n. 150 del 31 maggio 2018 di presa d'atto della Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 sopra menzionata;
- la Delibera DG ISPRO n. 11 del 13 gennaio 2020 con la quale è stato modificato/integrato il Regolamento di organizzazione e l'organigramma adottato con Delibera DG ISPRO n. 150 del 31 maggio 2018;

Richiamati/e:

- il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 15 quinquies lettera d) che stabilisce la possibilità di partecipare ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda;
- il Titolo VIII del CCNL triennio 2016-2018 area SPTA;
- la DGRT n. 941 del 6 agosto 2001 "Disciplina in materia di attività libero professionale della dirigenza sanitaria";
- la DGRT n. 555 del 23 luglio 2007, con la quale sono state approvate le linee guida in tema di attività libero-professionale;
- le DGRT n. 1342/2004 e n. 1235/2012 che riconoscono ISPRO quale Centro di Riferimento regionale toscano per l'attività di screening oncologico;
- la Delibera del Direttore Generale ISPRO n. 90 del 9 dicembre 2008, con la quale è stato approvato l'Atto Aziendale per la Libera Professione;
- la Delibera del Direttore Generale ISPRO n. 229 del 5 agosto 2020 relativa all'aggiornamento del tariffario della libera professione intramoenia ISPRO;

Premesso che:

- ISPRO:
 - a) ha interesse a concludere contratti/convenzioni con Enti pubblici e privati, in quanto strumenti atti a fornire l'innovazione all'organizzazione amministrativa, una migliore qualità dei servizi prestati e realizzare maggiori economie;
 - b) è sede del Laboratorio Regionale di Prevenzione oncologica;
 - c) ha stipulato con la Casa di Cura di Villa Donatello apposita convenzione per la lettura dei prelievi citologici e per la citoassistenza al prelievo, come da Deliberazione del Direttore Generale ISPRO n. 42 del 5 febbraio 2019;
- il suddetto accordo risulta in scadenza il 29 marzo 2021 e non è più rinnovabile;

Preso atto che:

- con nota prot. n. 933 del 5 marzo 2021, la Casa di Cura di Villa Donatello ha manifestato la volontà di proseguire nel rapporto di collaborazione con ISPRO per l'attività di cui sopra;

Dato atto che:

- ISPRO ha accolto la richiesta della Casa di Cura di Villa Donatello come da comunicazione e-mail agli atti dell'ufficio scrivente dell'11 marzo 2021, esprimendo di fatto parere favorevole alla collaborazione per una ulteriore annualità, tramite stipula di un nuovo accordo convenzionale con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno;

Considerato che:

- è interesse comune delle parti sottoscrivere un nuovo accordo, stante l'esito positivo della collaborazione fino ad ora intercorsa;

- ISPRO dispone di personale Dirigente biologo, dipendente dell'Istituto, in possesso dei necessari requisiti professionali, confermando di fatto la possibilità di garantire alla Casa di Cura di Villa Donatello la lettura dei prelievi citologici e la citoassistenza di cui necessita;
- la Casa di Cura di Villa Donatello non risulta nell'elenco regionale delle strutture private convenzionate o accreditate con il SSN;

Preso atto altresì che:

- a seguito della corrispondenza intercorsa tra le parti, agli atti dell'ufficio scrivente, è stata raggiunta una intesa formalizzata nella convenzione di cui all'Allegato di Lettera "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Stabilito che:

- l'attività regolamentata nell'ambito dell'accordo di cui all'allegato di lettera "A" sarà prestata fuori dall'orario di lavoro istituzionalmente dovuto, in regime di area a pagamento da parte del personale dirigente biologo di ISPRO, a rapporto esclusivo, appositamente individuato e in possesso dei necessari requisiti e competenze, con il supporto del personale tecnico di laboratorio;
- il personale di ISPRO appositamente individuato per lo svolgimento dell'attività di cui alla convenzione in oggetto, al fine di consentire il monitoraggio e la gestione delle ore rese fuori dall'orario di lavoro istituzionalmente dovuto, utilizza apposita causale di timbratura, mediante registrazione nella procedura di rilevazione presenze, delle ore dedicate all'attività di cui al presente atto;
- la liquidazione spettante al personale di ISPRO individuato per lo svolgimento dell'attività di cui alla convenzione in oggetto, resa fuori dall'orario istituzionalmente dovuto, è subordinato alla verifica della situazione di sostanziale equilibrio orario complessivo;
- viene individuata quale referente dell'attività di cui alla convenzione in oggetto, la Dr.ssa Cristina Sani, Dirigente Biologo della S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica ISPRO relativamente al personale dirigente biologo, come da autorizzazione del Direttore Sanitario agli atti dell'ufficio scrivente e la Dr.ssa Eva Carnesciali, P.O. del Coordinamento di Area Tecnico Sanitario relativamente al personale tecnico di laboratorio per l'attività di supporto necessaria;

Rilevato che:

- ai sensi dell'Atto Aziendale per la libera professione approvato con Delibera del Direttore Generale n. 90 del 9/12/2008, art. 7 comma 1, la Direzione Sanitaria valuta e organizza l'attività libero professionale;
- ai sensi dell'art. 4 comma 7 della legge n. 412/1991, il rapporto di lavoro per il personale sanitario è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, ovvero con altri rapporti anche di durata convenzionale con il SSN, fatto salvo lo svolgimento della libera professione per i medici, fuori orario di lavoro e in strutture private non convenzionate o accreditate con il SSN;
- l'attività oggetto della convenzione di cui all'Allegato di lettera "A", non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali di ISPRO e dovrà essere organizzata in modo da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di Istituto, nonché della piena funzionalità dei servizi;
- il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per l'Istituto essendo i costi aziendali interamente coperti da ricavi derivanti dalle tariffe stabilite per le attività oggetto dell'accordo convenzionale di cui all'Allegato 3, che qui si intende integralmente richiamato e approvato;
- la responsabilità civile verso terzi, ad esclusione della colpa grave e dolo, derivante dall'attività del personale biologo per l'attività di citoassistenza, tenuto conto dell'attuale normativa vigente, è a carico della Casa di Cura di Villa Donatello;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della convenzione per la lettura dei prelievi citologici e per la citoassistenza da parte del personale dirigente biologo della S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica ISPRO per conto della Casa di Cura di Villa Donatello, di cui all'Allegato Lettera "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto ancora di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi della normativa vigente, per regolamentare i rapporti di collaborazione tra ISPRO e la Casa di Cura di Villa Donatello al

fine di non incorrere in soluzioni di continuità, tenuto conto della prossima scadenza dell'accordo attualmente in corso di validità tra le parti;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza (ai sensi del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.);

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama:

- 1) di approvare la convenzione tra ISPRO e la Casa di Cura Villa Donatello per la fornitura di prestazioni relative alla lettura di esami citologici e di citoassistenza da parte dei dirigenti biologi dell'Istituto con il supporto dei tecnici di laboratorio afferenti alla S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione oncologica, di cui all'Allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che l'attività regolamentata nell'accordo di cui all'allegato di lettera "A" sarà prestata fuori dell'orario di lavoro istituzionalmente dovuto, in regime di area a pagamento, da parte di personale dirigente biologo dell'Istituto, a rapporto esclusivo, appositamente individuato sulla base del possesso dei necessari requisiti e competenze;
- 3) di rilevare che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per l'Istituto essendo i costi aziendali interamente coperti da ricavi derivanti dalle tariffe stabilite per le attività oggetto dell'accordo convenzionale di cui all'Allegato 3 che qui di intende integralmente richiamato e approvato;
- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente per regolamentare i rapporti di collaborazione tra ISPRO e la Casa di Cura di Villa Donatello al fine di non incorrere in soluzioni di continuità, tenuto conto della prossima scadenza dell'accordo attualmente in corso di validità tra le parti;
- 5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto.


**IL DIRETTORE
SANITARIO**
(Dott. Riccardo Poli)



**IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO f.f.**
(Dott. Mario Piccoli Mazzini)



**IL DIRETTORE
GENERALE**
(Prof. Gianni Amunni)



Elenco degli allegati

Allegato lettera "A"

Convenzione tra ISPRO e la Casa di Cura Villa Donatello
per la lettura di esami citologici e attività di citoassistenza
in regime di area a pagamento

n. pag. 14

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

Direzione Aziendale

S.C. Attività Tecnico - Amministrative

S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica

S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche

S.S. Risorse Umane

Coordinamento di Area Tecnico Sanitario

Allegato "A"

CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO PER LO STUDIO, LA PREVENZIONE E LA RETE ONCOLOGICA E LA CASA DI CURA VILLA DONATELLO SPA DI FIRENZE PER LA LETTURA DI ESAMI CITOLOGICI E ATTIVITA' DI CITOASSISTENZA IN REGIME DI AREA A PAGAMENTO

PREMESSO:

- che la Casa di Cura Villa Donatello SpA, di seguito denominata Villa Donatello, struttura privata non accreditata con il SSN, ha chiesto all'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, di seguito denominato ISPRO, di attivare una convenzione per la lettura esami di laboratorio e attività di citoassistenza presso Villa Donatello;
- che ISPRO ritiene opportuno stipulare apposita convenzione per regolare i relativi rapporti nella gestione e organizzazione dell'erogazione delle attività di lettura esami di laboratorio e attività di citoassistenza in favore di Villa Donatello;
- che ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente in materia di attività libero professionale, è possibile svolgere attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'Azienda, fuori dall'orario di lavoro mediante apposita convenzione;
- ISPRO ha convenuto sulla possibilità di far fronte alla richiesta di Villa Donatello con il personale dirigente biologo della S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica di ISPRO, a rapporto esclusivo, appositamente individuato ed in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione delle prestazioni in oggetto della presente convenzione fuori dall'orario di lavoro istituzionalmente dovuto, in regime di area a pagamento con il supporto dei tecnici di laboratorio.

TUTTO CIO' PREMESSO TRA:

L'ISTITUTO PER LO STUDIO, LA PREVENZIONE E LA RETE ONCOLOGICA, con sede in Firenze, Via Cosimo il Vecchio, 2 codice fiscale 94158910482 e Partita IVA n. 05872050488, nella persona del Direttore Generale, Dr. Gianni Amunni domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa;

e

La Casa di Cura Villa Donatello SpA, con sede legale in Firenze, Viale G. Matteotti, 4 Codice Fiscale e Partita 00393590484 rappresentata dal Dr. Alberto Rimoldi, Amministratore Delegato, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. L'ISPRO si impegna a garantire a Villa Donatello, attraverso la collaborazione del proprio personale dipendente con le competenze necessarie, l'attività di lettura di esami di laboratorio per un volume massimo di 50 prestazioni mensili presso il ns. Istituto e le attività di citoassistenza, per un massimo di 2 accessi settimanali presso Villa Donatello; tali attività

vengono autorizzate mensilmente dalla Dr.ssa Cristina Sani Dirigente biologo della S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica ISPRO.

ART. 2 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA CONVENZIONE.

1. Gli obblighi convenzionali derivanti intercorrono esclusivamente tra l'ISPRO e Villa Donatello riguardano una collaborazione che dovrà essere articolata nei seguenti termini:
 - le prestazioni si svolgeranno al di fuori del normale orario di servizio
 - la collaborazione oggetto della presente convenzione non dovrà compromettere in alcun modo il buon andamento dell'attività istituzionale di ISPRO
 - l'attività di citoassistenza potrà essere effettuata dal lunedì al venerdì, garantendo la presenza in servizio in ISPRO dalle 9 alle 14 e il sabato.
2. ISPRO autorizza i dipendenti che hanno accettato di svolgere le prestazioni oggetto della presente convenzione ad effettuarle fuori orario di servizio con le modalità previste per la libera professione intramoenia.
3. ISPRO individua come referente dell'attività di cui alla convenzione in oggetto la Dott.ssa Cristina Sani, Dirigente biologo della S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica relativamente al personale dirigente biologo e la D.ssa Eva Carnesciali P.O. del Coordinamento di Area Tecnico Sanitario relativamente al personale tecnico di laboratorio per l'attività di supporto alla l.p. Compete al referente l'organizzazione e il controllo delle attività, anche mediate la definizione di protocolli interni.
4. L'attività oggetto della presente convenzione prevede la partecipazione di personale di ISPRO che ha manifestato la propria disponibilità.
5. La richiesta di prestazioni di citoassistenza viene effettuata da Villa Donatello mediante l'utilizzo dei moduli **allegato 1)** alla presente convenzione; i beni di consumo e le attrezzature necessarie alla citoassistenza sono a carico di Villa Donatello, che si impegna a metterli a disposizione dei Dirigenti Biologi di ISPRO.
6. La richiesta di lettura e refertazione degli esami di laboratorio, insieme ai campioni prelevati, viene inviata da Villa Donatello a proprio carico e spese ad ISPRO, compilando il modulo **allegato 2)**, in linea di massima con cadenza settimanale.

La lettura e la refertazione dei campioni pervenuti sarà eseguita dai Dirigenti Biologi con il supporto dal personale tecnico di laboratorio per la colorazione/preparazione dei vetrini. Ciascun referto riporterà il timbro e la firma del Dirigente Biologo che ha effettivamente effettuato la lettura e sarà inviato da ISPRO a Villa Donatello, con onere a carico di quest'ultima.

Le prestazioni di lettura e refertazione esami si svolgeranno presso i locali ISPRO, che mette a disposizione i beni e le attrezzature necessarie per l'espletamento dell'attività.
7. Compete ad ISPRO gestire l'erogazione della prestazione di citoassistenza entro 3 gg dalla ricezione della richiesta medesima e la lettura e refertazione degli esami entro 7 gg dal ricevimento dei campioni.
8. Il personale biologo di ISPRO, per l'attività di citoassistenza presso Villa Donatello, dovrà utilizzando i propri mezzi.

ART. 3 – TARIFFE

1. Villa Donatello si impegna a corrispondere ad ISPRO, per le attività oggetto della presente convenzione, le tariffe indicate nell'**allegato 3)** alla presente convenzione.
2. Ai fini della fatturazione, l'attività resa viene comunicata con cadenza trimestrale alla S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti, mediante prospetto riepilogativo dell'attività resa, redatto da parte del referente dell'attività, Dott.ssa Cristina Sani, Dirigente biologo della

S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica e D.ssa Eva Carnesciali P.O. del Coordinamento di Area Tecnico Sanitario.

3. Gli importi relativi all'attività fatturata dovranno essere corrisposti da Villa Donatello ad ISPRO entro 30 gg dalla data di ricevimento della fattura, tramite bonifico bancario a favore dello stesso ISPRO sul conto corrente Bancario C/C 08/01, IBAN IT53 L061 6002 8320 00000008.
4. ISPRO, a seguito di incasso da parte di Villa Donatello dell'importo complessivo dovuto per l'attività resa, provvede alla liquidazione dei compensi spettanti al personale interessato.

ART. 4 - RESPONSABILITA'

1. Per lo svolgimento delle prestazioni di cui alla presente convenzione presso Villa Donatello, ISPRO è esonerata da qualsiasi responsabilità ed onere economico per l'uso degli immobili e delle attrezzature ed arredi esistenti presso Villa Donatello.
2. La responsabilità civile verso terzi, ad esclusione della colpa grave e dolo, derivante dall'attività del personale biologo, per l'attività di citoassistenza ai sensi della presente convenzione, sarà attribuita al soggetto che, a seconda della normativa di tempo in vigore, sarà riconosciuto responsabile dei danni cagionati.
3. Nel caso in cui il dirigente biologo di ISPRO, nell'esercizio dell'attività di citoassistenza oggetto della presente convenzione, subisse un infortunio coperto dall'INAIL, Villa Donatello è tenuto a darne tempestiva comunicazione ad ISPRO che provvederà alla relativa denuncia nelle forme e nei termini di legge. ISPRO e Villa Donatello saranno sollevati da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, connessa o conseguente all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto da parte del personale dirigente biologo per il raggiungimento della sede di effettuazione della attività di citoassistenza.
4. Villa Donatello, soggetto ospitante, si impegna a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi D.Lgs. 81/2008 e normativa ad esso collegata.

ART. 5 - DATI PERSONALI

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016, in vigore dal 25 Maggio 2018 (Regolamento Generale di Protezione dei dati-GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 così come modificato con D.Lgs. n. 101/2018, Villa Donatello è titolare del trattamento dei dati relativamente alle prestazioni richieste. Il personale dipendente di ISPRO coinvolto nell'attività disciplinata dal presente atto è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del Regolamento succitato ed è tenuto alla osservanza del segreto professionale ed al rispetto delle norme per quanto riguarda il trattamento dei dati personali. ISPRO si impegna a fornire adeguata formazione al personale di cui sopra rispetto agli obblighi previsti in merito alla normativa. (allegato)

ART. 6 - DURATA

1. La presente convenzione decorre dalla data della stipula del presente atto ed ha validità annuale, con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno mediante scambio di note fra i contraenti. Le parti concordano che sono fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi tra le parti secondo le condizioni giuridiche ed economiche previste nel presente contratto, con efficacia estesa anche al periodo intercorrente tra il 30 marzo 2020 e la data di sottoscrizione del presente accordo. Le parti concordano che, laddove si verificasse in sede regionale e/o nazionale, durante il periodo di validità della convenzione, un evento normativo inerente all'attività in oggetto ed a quanto disposto con il presente atto, questo sarà ad esso

uniformato, ferma restando la facoltà di recedere per entrambe le parti secondo le modalità di cui al successivo comma 2.

2. Ciascun contraente si riserva altresì la facoltà di recedere dalla presente convenzione dando un preavviso minimo di 30 giorni da far pervenire a mezzo PEC.

ART. 7 – BOLLI, REGISTRAZIONE E COMPETENZE GIURISDIZIONALI

1. Le spese relative all'imposta di bollo sono poste a carico di Villa Donatello, beneficiaria delle prestazioni.
2. La registrazione in caso d'uso è a spese della parte che ha interesse a farlo.
3. Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Foro di Firenze ed è esclusa la competenza arbitrale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firenze,

Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica
Il Direttore Generale

Villa Donatello S.p.A
L'Amministratore Delegato

Allegato 1)

Firenze,

Alla c.a. Dr.ssa Cristina Sani
Dirigente Biologo S.C. Laboratorio
Regionale di Prevenzione Oncologica

Oggetto: Richiesta attività citoassistenza presso gli spazi di Villa Donatello

Il/La sottoscritto/a Dr./Dr.ssa _____ richiede n. _____ prestazioni di citoassistenza.

Timbro e Firma Medico richiedente Villa Donatello

Il/La sottoscritto/a Dr./Dr.ssa _____ dichiara di avere eseguito n. _____ prestazioni di
citoassistenza.

Timbro e Firma Biologo ISPRO

Validazione Villa Donatello

Timbro Villa Donatello

Allegato 2)

Firenze,

Alla c.a. D.ssa Cristina Sani

Dirigente biologo

S.C. Laboratorio Regionale di

Prevenzione Oncologica

ISPRO

Oggetto: Richiesta lettura e refertazione esami citologici

Il/La sottoscritto/a Dr./Dr.ssa

richiede i seguenti esami:

Codice nomenclatore	Tipologia prestazione <i>(indicare l'esatta descrizione della prestazione, come da allegato 3)</i>	N.
91.39.A	Es. citologico cervico-vaginale convenzionale (Pap Test)	
91.39.P	Es. citologico da agoaspirato/esfolliativo su strato sottile NAS	
91.39.B	Es. citologico espettorato	
91.39.C	Es. citologico da agoaspirato transtoracico/transbronchiale	
91.39.F	Es. citologico da agoaspirato NAS	
91.39.K	Es. citologico da agoaspirato mammella (FNAC)	
91.39.D	Es. citologico versamento peritoneale/pleurico/pericardico	

Timbro e Firma Medico richiedente Villa Donatello

Allegato 3)

TARIFFE

Codice nomenclatore	Descrizione	Tariffa
91.39.A	ES. CITOLOGICO CERVICO-VAGINALE CONVENZIONALE (PAP TEST)	€ 28.00
91.39.P	ES. CITOLOGICO DA AGOASPIRATO/ESFOLIATIVO SU STRATO SOTTILE NAS	€ 39.00
91.39.B	ES. CITOLOGICO ESPETTORATO	€ 140.00
91.39.C	ES. CITOLOGICO DA AGOASPIRATO TRANSTORACICO/TRANSBRONCHIALE	€ 140.00
91.39.F	ES. CITOLOGICO DA AGOASPIRATO NAS	€ 130.00
91.39.K	ES. CITOLOGICO DA AGOASPIRATO MAMMELLA (FNAC)	€ 140.00
91.39.D	ES. CITOLOGICO VERSAMENTO PERITONEALE/PLEURICO/PERICARDICO	€ 140.00
	CITOASSISTENZA SOTTO GUIDA STRUMENTALE	€ 260.00

DATA PROCESSING AGREEMENT

tra

Casa di Cura Villa Donatello S.p.A. (Committente) e
ISPRO – Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (Fornitrice)

1. In relazione al trattamento dei dati personali connesso all'erogazione dei servizi di cui alla sopra menzionata Convenzione, le Parti si impegnano al rispetto di tutti gli obblighi specificamente previsti dalle vigenti leggi italiane ed europee sulla protezione dei dati personali, ed in particolare il D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, così come da ultimo modificato dal D. Lgs. 101/2018 – il "Codice") e il Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (il "Regolamento").
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'erogazione dei servizi di cui alla Convenzione ha ad oggetto, in particolare, le attività di trattamento dei dati personali descritte nel Documento "*Informazioni delle attività di trattamento di dati personali*", di cui all'Allegato 1 al presente accordo, che individua, tra l'altro, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati.
3. Riguardo a tale trattamento, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, la Fornitrice è tenuta a operare nel pieno rispetto delle istruzioni impartite dalla Committente in qualità di Titolare del trattamento.
4. I dati personali potranno essere trattati dalla Fornitrice esclusivamente al fine dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione e per il tempo strettamente necessario all'esecuzione stessa, nel rispetto delle istruzioni fornite in merito dalla Committente e salvi gli obblighi di conservazione stabiliti dalla legge o da altre fonti normative e/o regolamentari. Decorsi i termini di conservazione la Fornitrice si obbliga, a scelta della Committente e su sue istruzioni, ad anonimizzare o a cancellare i dati personali oggetto di trattamento.
5. La Fornitrice si impegna a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate ad assicurare il rispetto del Regolamento nonché a garantire la tutela dei diritti degli interessati, e si obbliga a:
 - a. non trasferire i dati in paesi al di fuori dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo;
 - b. utilizzare i dati comunicati o resi disponibili dalla Committente o comunque acquisiti nel corso della Convenzione esclusivamente ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione stessa;
 - c. fornire alla Committente ogni necessaria assistenza per il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento, con particolare riferimento agli obblighi di cui agli articoli dal 32 al 36, secondo anche le istruzioni fornite dalla stessa Committente in base al trattamento di dati personali oggetto del servizio di cui alla Convenzione, tenendo altresì conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione della Fornitrice;
 - d. in caso di violazione dei dati personali, darne comunicazione alla Committente senza ingiustificato ritardo, indicando altresì tutti gli elementi e le informazioni necessarie in modo da consentire alla Committente stessa, **entro al massimo 72 ore dall'avvenuta conoscenza di detta violazione**, di porre in essere gli adempimenti previsti per l'eventuale notifica all'Autorità Garante e, nei casi previsti dall'art. 34 del Regolamento, la comunicazione agli interessati. La Fornitrice si impegna altresì ad adottare una procedura di gestione di dette violazioni;
 - e. mettere a disposizione della Committente tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento;
 - f. informare immediatamente la Committente qualora ritenga che una sua istruzione violi una disposizione in materia di privacy;
 - g. assicurare, ove previsto per i servizi forniti, il corretto adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni del Regolamento, secondo le modalità indicate nella Convenzione, nel presente accordo e nei relativi allegati;
 - h. assistere la Committente con adeguate misure tecniche ed organizzative nel garantire il riscontro alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati, ed informare prontamente la Committente in caso di ricevimento di una richiesta di accesso ai dati personali o di esercizio degli altri diritti previsti dal Capo III del Regolamento;
 - i. informare tempestivamente la Committente in caso di ricevimento di richieste di informazioni o documenti, accertamenti ed ispezioni da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o di altre autorità giudiziarie o di polizia giudiziaria attinenti al rispetto della disciplina in

materia di protezione dei dati personali, e collaborare alla predisposizione di atti, comunicazioni o istanze in materia;

j. non divulgare o rendere noti a terzi i dati personali acquisiti in relazione all'erogazione dei servizi di cui alla Convenzione e adottare le misure necessarie per assicurare la massima riservatezza dei dati raccolti ed utilizzati nello svolgimento delle attività previste dalla Convenzione medesima;

k. garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali siano adeguatamente istruite e siano formate sulla normativa per la protezione dei dati personali con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, e siano altresì vincolate, legalmente o contrattualmente, all'obbligo di riservatezza in relazione alle operazioni di trattamento da loro effettuate;

l. trattare i dati personali sulla base delle istruzioni che sono impartite e comunicate dalla Committente in relazione all'attività di trattamento di dati personali connesso all'erogazione dei servizi di cui alla Convenzione, salvo che lo richieda la normativa europea o nazionale cui è soggetta la Fornitrice ed in tal caso darne informazione preventivamente alla Committente (a meno che la suddetta normativa vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico);

m. collaborare alle attività di vigilanza e controllo da parte della Committente, consentendole di effettuare visite presso le proprie sedi o di utilizzare altri possibili strumenti di verifica anche con riferimento all'adozione di adeguate misure di sicurezza ai sensi dell'art. 32 del Regolamento e fornendo, se necessario e su richiesta della Committente, il supporto necessario a redigere il Documento di valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA).

6. Qualora la Fornitrice, previo consenso scritto della Committente, decida successivamente al perfezionamento della Convenzione di conferire in subappalto i servizi, la Fornitrice risponderà dell'operato dei sub-fornitori garantendo per i medesimi il rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento e degli obblighi derivanti dal presente DPA.

7. La Fornitrice alla cessazione del contratto:

- termina il trattamento dei dati messi a disposizione dalla Committente;
- a scelta della Committente cancella o restituisce i dati personali oggetto delle attività commissionate– salvo che la normativa europea e/o nazionale di riferimento preveda la conservazione degli stessi –garantendo in tal caso, su richiesta, la migrazione dei suddetti dati con le modalità che verranno indicate dalla Committente, senza costi per la medesima e fornendo, altresì, dichiarazione scritta che attesti che non esistono copie dei suddetti dati.

Allegati:

1. Informazioni delle attività di trattamento di dati personali

* * * * *

La Committente La Fornitrice

Casa di Cura Villa Donatello S.p.A.

ISPRO – Istituto per lo Studio,

la Prevenzione e la Rete Oncologica

Ragione sociale Fornitore: Ispro

Numero/protocollo offerta: MANUTENZIONE SISTEMA DIAGNOSTICO CON FORNITURA DI SERVIZI E PRODOTTI

Descrizione servizio:

INFORMAZIONI DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (scheda privacy)

Il presente allegato deve essere compilato esclusivamente se le attività oggetto del contratto comportano un trattamento da parte del Fornitore di dati personali di clienti, dipendenti od altre persone fisiche per conto del Committente

SEZIONE I. DA COMPILARE A CURA DELLA COMMITTENTE

1. Finalità perseguite nel trattamento dei dati personali	
Amministrativo-contabile	
Assicurativa di liquidazione dei sinistri rami danni	
Assicurativa di liquidazione dei sinistri/capitali rami vita	
Assicurativa per fasi di assunzione e gestione rami danni	
Assicurativa per fasi di assunzione e gestione rami vita	
Assicurativa per fasi di riassicurazione	
Attinenti a attività di amministrazione ed acquisti	
Attinenti a attività di antiriciclaggio e antiterrorismo	
Attinenti a attività di auditing	
Attinenti a attività di compliance	
Attinenti a attività di controllo di gestione	
Attinenti a attività di definizione politiche commerciali e marketing	
Attinenti a attività di riscontro agli interessati	
Attinenti a attività legali, partecipazioni, affari societari e relazioni istituzionali	
Attinenti a gestione dei rischi	
Attinenti a gestione dei servizi informatici	
Attinenti a gestione del portafoglio	
Attinenti a gestione reclami	
Attinenti ad attività di vendita e post vendita	
Attinenti ad attività statistiche	
Attinenti al rapporto di lavoro	
Attinenti alla biometria	
Attinenti alla corporate communication e media relation	
Attinenti alla gestione alberghiera	
Attinenti alla gestione delle tenute agricole	
Attinenti alla gestione portuale	
Attinenti alla prestazione di servizi	
Attinenti ad attività sanitarie	
Attinenti alla responsabilità sociale e etica di Gruppo	
Attinenti alla videosorveglianza	
Attinenti alla gestione della sicurezza	
Cura e prevenzione	
Formazione	
Gestione attività bancaria, creditizia e intermediazione finanziaria	
Gestione box telematiche	
Gestione intermediari	
Gestione patrimonio finanziario e previdenziale	
Immobiliari	
Organizzative	
Ricerca e selezione candidati	
Sperimentazione	
Sviluppo prodotti	
Altra garanzia (inserire descrizione): esecuzioni esami laboratorio	x

① barrare una o più caselle in corrispondenza della finalità del trattamento dei dati personali individuata/e

2. Categorie di interessati a cui si riferiscono i dati personali oggetto del trattamento

Acquirenti, Venditori e Conduttori Immobili	
Associazione dei consumatori	
Assicurati diversi dal Contraente	
Azionisti	
Beneficiari	
Candidati	
Clienti/Prospect	
Consulenti/Collaboratori Esterni	
Contraenti	
Danneggiati	
Dipendenti	x
Dipendenti di società appaltatrici	
Ex Dipendenti	
Ex Dirigenti	
Familiari	
Fondi Casse Mutue	
Fornitori	
Intermediari	
Investigatori	
Lavoratori interinali	
Lavoratori somministrati	
Legali	
Legali di controparte	
Medici curanti	
Medici di controparte	
Medici fiduciari	
Medici legali	
Minori	
Organi sociali	
Partecipanti agli eventi	
Periti	
Rappresentanti legali di persona fisica	
Soggetti terzi (prestazioni servizi welfare)	
Terzi danneggiati	
Testimoni	
Tirocinanti/Stagisti	
Utenti di servizi internet	
Utenti di servizi internet non registrati	
Utenti di servizi internet registrati	
Visitatori	
Altra garanzia (inserire descrizione) pazienti	x

① barrare una o più caselle in corrispondenza della/e categoria/e individuate

3. Categorie di dati personali oggetto del trattamento	
Dati Comuni - Comuni (es. anagrafici, contatto, rif. bancari, dati contrattuali, lavorativi, retributivi, numero targa, etc.)	x
Dati Comuni - Immagini, video e audio (es. immagine auto incidentata)	
Dati Comuni - Relativi alla localizzazione di persone od oggetti (es. veicoli, telepass, etc.)	
Dati Comuni - Socio-demografici (es. interessi, hobby, nucleo familiare, stato civile, professione, titolo di studio, etc.)	
Dati Comuni - Economico-patrimoniali (es. immobili, titoli, investimenti, etc.)	
Dati Giudiziari - Condanne penali e reati	
Dati Particolari - Appartenenza sindacale	
Dati Particolari - Dati biometrici ¹	
Dati Particolari - Dati relativi alla salute	x
Dati Particolari - Immagini, video e audio (es. referti medici)	
Altro (testo libero, inserire descrizione ²)	

① barrare una o più caselle in corrispondenza della/e categoria/e individuata/e

Riferimenti per la compilazione della sezione I

1 Definizione di dato biometrico: "i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i rilievi dattiloscopici". Alcuni esempi di dato biometrico: impronta digitale, firma grafometrica, etc.

2 Inserire eventuale altra categoria di dati non indicata nell'elenco, quale, a titolo esemplificativo: i "Dati particolari - Dati relativi alla vita e all'orientamento sessuale" oppure i "Dati particolari- Dati genetici", etc.

Di seguito la definizione di dato genetico: "tutti i dati personali riguardanti le caratteristiche genetiche di una persona fisica che siano ereditarie o acquisite (...) che forniscono informazioni uniche sulla fisionomia o sulla salute dell'individuo considerato, ottenuti in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona in questione". Alcuni esempi di dato genetico: analisi del DNA, del corredo cromosomico, del cariotipo fetale, ecc...

SEZIONE II. DA COMPILARE A CURA DEL FORNITORE

La presente sezione deve essere compilata esclusivamente per quei trattamenti inerenti alle attività oggetto del contratto

1. Modalità di trattamento dei dati personali			
Cartacea		Elettronica	Entrambe le modalità

① *barrare la casella corrispondente alla modalità di trattamento*

2. Trasferimento di dati personali a soggetti stabiliti in Paesi terzi (cioè al di fuori dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo) ¹ anche attraverso servizi o piattaforme di Cloud Computing	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
--	----	-------------------------------------

① *barrare SI o NO*

3. Trattamento attraverso servizi o piattaforme di Cloud Computing	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
---	----	-------------------------------------

① *barrare SI o NO*

4. Elenco dei Paesi terzi in cui vengono trasferiti i dati personali (solo se si è risposto SI alla domanda 2)	

① *indicare nelle caselle vuote i paesi terzi - o in alternativa l'indirizzo web del Fornitore ove reperirli - ove sono trattati, da parte del Fornitore o dei suoi subfornitori, i dati personali della Committente per svolgere il servizio, o per elaborazione, archiviazione, assistenza sistemistica svolta anche in remoto o business continuity*

5. Eventuale adozione di garanzie adeguate per i trasferimenti di dati personali in Paesi terzi (solo se si è risposto SI alla domanda 2) ²	
"Binding Corporate Rule" (norme vincolanti di impresa) ³	
"Privacy Shield" (solo per trasferimento di dati personali negli U.S.A.) ⁴	
Disponibilità a sottoscrivere le c.d. "Clausole Contrattuali Standard" per i trasferimenti in Paesi terzi che non garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati (nel caso non siano previste altre garanzie per detti trasferimenti) ⁵	
Altra garanzia (inserire descrizione)	
Nessuna garanzia	

① *barrare la casella corrispondente alla garanzia*

6. Amministratore di sistema (in caso di svolgimento di attività di Amministratore di Sistema che comportano il trattamento di dati personali della Committente) ⁶	
	<input checked="" type="checkbox"/>
Attività di Amministratore di Sistema svolta sui sistemi della Committente	SI
Attività di Amministratore di Sistema svolta sui sistemi del Fornitore	SI

① *barrare la casella di pertinenza*

7. Il Fornitore si intende avvalere, per il trattamento di dati della Committente, anche di Subfornitori, previa autorizzazione della medesima Committente	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
---	----	-------------------------------------

① *barrare SI o NO*

Riferimenti per la compilazione della sezione II

- 1 Spazio Economico Europeo ("SEE"): Norvegia, Islanda, Liechtenstein
- 2 Il trasferimento di dati personali da paesi appartenenti all'UE verso Paesi "terzi" è vietato, in linea di principio, a meno che il Paese in questione garantisca un livello di protezione dei dati personali "adeguato". La Commissione europea ha il potere di stabilire tale adeguatezza attraverso una specifica decisione (alcuni paesi, quali ad esempio Andorra, Argentina, Australia, Canada, Israele, Svizzera etc. sono considerati adeguati dalla Commissione). Per quanto attiene ai paesi non inclusi in quelli considerati "adeguati", in deroga al suddetto divieto, il trasferimento verso Paesi terzi può essere consentito anche sulla base di strumenti contrattuali che offrano garanzie adeguate.
- 3 Le "**Binding Corporate Rule**" (le c.d. "BCR") costituiscono uno strumento contrattuale volto a consentire il trasferimento di dati personali in Paesi terzi tra società facenti parti dello stesso gruppo d'impresa. Si concretizzano in un documento contenente una serie di clausole (rules) che fissano i principi vincolanti (binding) al cui rispetto sono tenute tutte le società appartenenti ad uno stesso gruppo (corporate)
- 4 La Commissione europea ha adottato nel 2016 una decisione in merito al c.d. "**Privacy Shield**", cioè un accordo che regola il trasferimento di dati tra Unione europea e USA. Tale accordo protegge i diritti fondamentali delle persone nell'UE i cui dati personali vengano trasferiti negli Stati Uniti e stabilisce regole certe per le imprese che effettuano trasferimenti di dati verso gli USA.
- 5 Le c.d. "**Clausole Contrattuali Standard UE**", ai sensi della direttiva 95/46/CE, costituiscono uno strumento contrattuale che consente il trasferimento di dati personali a responsabili del trattamento stabiliti in Paesi Terzi che non garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati. Tramite la compilazione e la sottoscrizione di tali clausole, costituendo le medesime un allegato parte integrante del contratto, il Responsabile garantisce che i dati personali saranno trattati conformemente ai principi stabiliti nella Direttiva anche nel Paese terzo di destinazione.
- 6 Con la definizione di "**Amministratore di sistema**" si individuano generalmente, in ambito informatico, figure professionali finalizzate alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti. Sono considerate tali anche altre figure equiparabili dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quali gli amministratori di basi di dati, gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi software complessi. Nell'individuazione di eventuali attività svolte dai propri Amministratori di Sistema, Il Fornitore deve considerare unicamente quelle figure che operano esclusivamente sui sistemi che possono comportare il trattamento di dati personali di titolarità della Committente (sia a fronte di specifici servizi di Amministrazione offerti o qualora utilizzati nell'ambito di altre tipologie di fornitura erogate).
